



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
Medaglia d'oro al merito civile
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

N°102 Reg.

del 08 OTT 2022

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE IN
VIDEOCONFERENZA**

Oggetto: Presa d'atto inserimento minore omissis presso la Comunità Alloggio "Il Piccolo Principe" Via G. Meli n. 23 S. Flavia a seguito di Decreto del Tribunale per i Minori di Palermo - Assegnazione somme periodo ottobre - dicembre 2022.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno⁰⁴..... del mese di **NOVEMBRE** alle ore: ^{14.25} e seguenti, in videoconferenza nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presente	Assente	Videoconferenza
Dott. Mannino Filippo	Sindaco	×		
Sig. Lucia Attilio	Vice Sindaco		×	
Arch. Di Maria Pietro	Assessore	×		
Dott. Di Piazza Aldo	Assessore	×		
Sig.na Palmisano Roberta	Assessore	×		

Presenti n° 4... Assenti n° 1...

Presiede il Sindaco **Dott. Filippo Mannino**;

Partecipa alla seduta ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, ed ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267, il Segretario Comunale reggente, **Dott. Vito Antonio Bonanno**, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Presidente da lettura della proposta come di seguito riportata

Oggetto: Presa d'atto inserimento minore omissis presso la Comunità Alloggio "Il Piccolo Principe" Via G. Meli n. 23 S. Flavia a seguito di Decreto del Tribunale per i Minori di Palermo - Assegnazione somme periodo ottobre - dicembre 2022.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la delibera di G.M. n.52 del 28/06/2022 di Approvazione regolamento per lo svolgimento delle riunioni della Giunta Comunale in videoconferenza;

Vista la proposta allegata al presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi della legge 08/06/1990 n°142, recepita dalla legge regionale n°48/91, così come modificata dall'articolo 12 della legge regionale 23/12/2000 n°30;

Ritenuto dovere provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

di approvare la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria ad ogni effetto;

DELIBERA

inoltre, con separata votazione unanime, di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA



Medaglia d'oro al merito civile

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

OGGETTO: Presa d'atto inserimento minore omissis presso la Comunità Alloggio "Il Piccolo Principe" Via G. Meli n. 23 S. Flavia. A seguito di Decreto del Tribunale per i Minori di Palermo – Assegnazione somme periodo Ottobre -Dicembre 2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Lampedusa e Linosa, da molti anni, ha affidato il servizio residenziale in favore di disabili e minori a diversi istituti, comunità alloggio e case famiglie;

Che è obbligo garantire la permanenza in strutture residenziali adeguate ai minori.

Che ai sensi della L.R. 22/86 i Comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni in materia socio-assistenziale e pertanto in materia di ricovero minori in strutture residenziali;

Considerato che all'art. 3 della citata legge, nel novero dei servizi prevalentemente aperti, di servizi domiciliari nonché, di prestazioni a carattere economico, sono citati interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a minori ed a persone fisicamente non autosufficienti;

Che con Decreto del Tribunale per i minorenni di Palermo (in atti c/o competente Ufficio Servizi Sociali) è stato disposto:

1. Inserimento di n. 01 minore presso adeguata struttura comunitaria da individuare a carico dell'Ufficio Servizio Sociale competente;

Vista la nota prot. 17218 del 17.10.2022, a firma della Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali, (che si allega) in cui è stato comunicato che a seguito di istruttoria scolta, veniva individuata la Comunità Alloggio "Il Piccolo Principe" sita in S. Flavia Via G. Meli n. 23, gestita dalla Cooperativa Sociale "Nuova Generazione di Trabia" come comunità adeguata ad accogliere il minore;

Che il minore verrà inserito nella suddetta Comunità il 19.10.2022;

Che in relazione a quanto sopra è stato predisposto apposito schema di convenzione, redatta secondo gli schemi approvati con Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 04.09.1996 regolante i rapporti tra le parti, oltre le modalità di espletamento del servizio;

Che si rende necessario prendere atto dell'inserimento del minore Omissis presso la Comunità Alloggio "Il Piccolo Principe";

Visto il vigente OREL ed il relativo regolamento d'esecuzione;

Visto il TUEL 267/2000;

Vista la L.R. 48/91;

Vista la L.R. 4/96 e n. 22/86;

Visto il Decreto Presidenziale della Regione n.158 del 04/06/1996;

Visto il Decreto Assessoriale del 15 Aprile 2003 concernente l'accesso agevolato ai servizi sociali. Criteri unificati di valutazione economica";

Vista la D.S.n. 12/2022;

Vista la D.D. n. 17/2022

PROPONE

Alla Giunta Municipale di:

- 1) Di prendere atto dell'inserimento del minore Omissis, agli atti meglio generalizzato, presso la Comunità Alloggio: "Il Piccolo Principe" sita in Via G. Meli n. 23 S. Flavia gestita dalla Cooperativa Nuova Generazione di Trabia;
- 2) Assegnare la Responsabile del Settore I- Servizio Politiche Sociali la complessiva somma di € 6.550,00 (comprensivo di IVA al 5%) per l'inserimento del minore Omissis presso la suindicata Comunità Alloggio per l'assunzione del relativo impegno di spesa fino al 31.12.2022;
- 3) Di approvare l'allegato schema di convenzione redatto secondo gli schemi approvati con Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 04.06.1996 regolante i rapporti tra le parti oltre le modalità di espletamento del servizio;

- 4) Di nominare Responsabile del procedimento la Dott.ssa De Lucia Martina, Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Lampedusa e Linosa;
- 5) Di demandare al Responsabile del Settore gli atti consequenziali del presente atto;
- 6) Di approvare l schema di convenzione allegato alla presente
- 7) di dichiarare la presente proposta di immediata esecuzione ai sensi dell'art.12, co.2 della L.R.44/91;




Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Martina De Lucia

Martina De Lucia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R.30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Lampedusa li, 17.10.2022



Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Emanuela Sanna

Emanuela Sanna

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.12 DELLA L.R.30/2000

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole/sfavorevole

Lampedusa li, 17/10/2022



Il Responsabile del Settore I
Dott.ssa Emanuela Sanna

Emanuela Sanna

SCHEMA DI CONVENZIONE

Per regolare i rapporti tra gli enti locali e gli enti gestori di Comunità-alloggio per minori.

L'anno _____, addì _____
del mese di _____.

TRA

L'Amministrazione comunale di _____ codice fiscale
n. _____, d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per
la quale interviene il sig. _____, nella qualità di _____
_____, autorizzato alla stipula della presente
convenzione con deliberazione _____ n. _____
del _____, esecutiva;

E

L'Ente assistenziale _____
Con sede in _____ via _____
_____ n. _____ codice fiscale n. _____
_____, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente",
rappresentato dal sig. _____ nato a _____
_____ il _____ nella qualità di _____
_____, gestore dell' _____ seguent _____ comunità alloggio – iscritt _____ all'albo
regionale degli enti assistenziali / oppure / autorizzat _____ a funzionare fino al _____
_____ con il provvedimento assessoriale a fianco di ciascuna indicato:

- 1) _____ D.A. n. _____ del _____
- 2) _____ D.A. n. _____ del _____
- 3) _____ D.A. n. _____ del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nell' _____ comunità/alloggio in premessa indicat _____
Avent _____ le caratteristiche appresso specificate, n. _____ minor _____ di sesso _____
(maschile o femminile) su n. _____ posti complessivi, su disposizione dell'autorità giudiziaria
in minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrativa e civile.

Art.2

Ogni comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n. _____ (8/10) posti ed ospita esclusivamente minori di sesso _____ (maschile o femminile) che abbiano età compresa (tra gli 8 e i 13 anni) (tra i 14 e i 18 anni).

(Specificare il n. dei posti, il sesso dei minori e i limiti di età per ciascuna comunità).

Nella comunità _____ possono: eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata – obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Art.3

Le comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con decreto del Presidente della regione 29 giugno 1988.

Art.4

L'Ente contraente si impegna ad adibire in ogni comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n.1 psicologo o neuropsichiatra, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educazione) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art.17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ante locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

Art.5

Per effetto della seguente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art.6

Nelle comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Art.7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art.8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera di € _____ (€1,00 se di età compresa fra gli 8 e 13 anni o di €1,55 se di età compresa fra i 14 e i 18 anni), per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art.9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art.10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché del vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

Art.11

Il trattamento alimentare dei minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'U.S.L. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art.12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art.13

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1617,21 per ogni posto ad esso riservato:
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € 27,77 (fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Art.14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art.13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art.15

La vigilanza e il controllo sui servizi della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art.16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal _____
salvo quanto prescritto dal precedente art.15.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

Art.17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione :

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio d'amministrazione;
- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia comunità alloggio, in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art.18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

Art.19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.20

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'ente contraente, mentre rimangono subordinati al visto di esecutorietà dell'organo tutorio sui conseguenti atti deliberativi dell'ente locale.

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Agrigento.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

L'ente contraente

L'ente locale

Oggetto: Presa d'atto inserimento minore omissis presso la Comunità Alloggio "Il Piccolo Principe" Via G. Meli n. 23 S. Flavia a seguito di Decreto del Tribunale per i Minori di Palermo - Assegnazione somme periodo ottobre - dicembre 2022.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

L'Assessore Anziano
Sig.

Il Presidente
Filippo Mannino



Il Segretario Comunale
Dott. Vito Antonio Bonanno
(In videoconferenza)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 s.m.i.)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno del, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal; al

Lampedusa li,

L'addetto
Barbera Pasquale



Il Segretario Comunale
.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il / /

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

(X) Dichiarata Immediatamente Esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. n.44/91 s.m.i)

08 OTT 2022
Lampedusa li,

Il Segretario Comunale
.....

